

Caro Orlandi non sono d'accordo con te sul praticantato  
Il revirement del Ministero penalizza la formazione e i Praticanti

di Edmondo Duraccio (Presidente dell'Ordine Consulenti del Lavoro di Napoli)



Il “praticantato”: questione di “formazione, crescita professionale, apprendimento” ovvero di “timing”? Non è l’incipit di un’opera teatrale del grande William Shakespeare ma la riflessione che l’intero mondo dei Professionisti dovrebbe fare all’esito della “incomprensibile” overruling del Ministero della Giustizia contenuta nella circolare del 4 luglio scorso. In tale documento, infatti, si afferma – contrariamente a quanto dallo stesso Dicastero sostenuto con nota del 18 aprile 2012 – la retroattività della norma di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. “decreto CRESCITALIA”) convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012 n° 27. Tale disposizione, come noto, fissa la durata massima del tirocinio previsto per l’accesso alle Professioni regolamentate in diciotto mesi, di cui almeno (soltanto, n.d.r.) 12 di pratica effettiva presso un Professionista, essendo ipotizzabile un tirocinio di 6 mesi durante il corso di studi finalizzato al conseguimento della laurea. La nostra non è la difesa di un “sistema”, definito tale da chi considera i Professionisti soltanto degli “operatori del mercato” da liberalizzare, ma il grido di dolore, a quanto pare (finora) isolato, di chi crede – codice civile a parte - nella differenza fra “impresa” e “professionista”. La prima finalizzata al mero raggiungimento del profitto; il secondo, invece, portatore di “scienza e conoscenza”, anche al servizio dello Stato ed in funzione di sussidiarietà, che assicura, sotto la propria personale responsabilità (cfr. le sanzioni, anche penali, previste a carico dei Professionisti in materia di “antiriciclaggio”, “studi di settore”, “progettazione”, “sicurezza”, ecc.), la legalità. Il Professionista, dunque, per assolvere al meglio il suo ruolo, anche sociale, ha il dovere di prepararsi al top e, parimenti, di preparare al meglio gli aspiranti Professionisti. Ciascun professionista, nell’ospitare presso il proprio Studio un praticante, stringe con lo stesso, al di là dei formalismi, un “patto formativo” nel quale delinea, in funzione del tempo a disposizione previsto dalla regolamentazione a quell’epoca vigente, un percorso di crescita, di studio, di esperienza e di formazione. È, perciò, veramente sconcertante constatare che, secondo l’interpretazione ministeriale, l’abbattimento del periodo di tirocinio possa avere effetto retroattivo. In sostanza, secondo la prospettazione del Ministero, il percorso formativo, che nel momento genetico, deve durare 24/36 mesi in base alle previgenti disposizioni di legge, durante i quali spalmare/programmare la formazione/le esperienze, può trovarsi d’emblée, per effetto della novella legislativa ed in via retroattiva, monco di un certo periodo (6/18 mesi), senza che ciò possa produrre effetti nefasti sulla formazione!!!! La domanda da porsi è: quel patto formativo, quel percorso delineato tra Professionista e Praticante, che fine fa? L’ultima parte del tirocinio (18 mesi se si pensa alla categoria dei “Commercialisti”), quella – per intenderci – che non si farà per effetto del revirement, cos’è? Un inutile parcheggio evitato oppure una fetta importante di formazione che

non sarà svolta?? Gli effetti (id: la formazione) sono, per noi, il frutto del momento genetico (patto formativo in funzione del tempo) e non un momento separato dal fatto generatore come semplicisticamente sentenzia il Ministero!!! Questo sul piano fattuale e delle nostre esperienze quotidiane in materia di Praticantato. Quanto, poi, al diritto: è, semplicemente, la violazione dell'art. 11 delle preleggi (id: la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo) e del noto principio giuridico racchiuso nel brocardo *tempus regit actum*. Stupisce leggere, pertanto, l'articolo di Roberto Orlandi, peraltro molto stimato da noi, per il quale il dietro-front del Ministero dimostra buonsenso e sarebbe, addirittura, conforme al "principio dell'analogia" – ex art. 12 delle preleggi - alla *voluntas legislatoris* ed alla "razionalità" A ciò si aggiunga che una differente prospettazione violerebbe, sempre secondo il Presidente nazionale degli Agrotecnici e vice Presidente nazionale del CUP, il principio di uguaglianza e sarebbe oltremodo irragionevole. Questi ultimi due motivi sono già stati confutati se sol si pensi al piano effettuale. Sul "principio di uguaglianza, Orlandi provi, inoltre, a chiederlo anche a milioni di lavoratori per effetto della legge Fornero sulle pensioni. Quanto all'analogia, basti pensare che la stessa, senza voler scomodare Emilio Betti, è un criterio sussidiario e postergato a quello letterario (id: l'art. 11 delle preleggi è fin troppo chiaro nella sua formulazione letteraria e, dunque, in *claris non fit interpretatio!!!*) e che il legislatore giammai potrà essere animato, sia pure con il fine "nobile" di accelerare l'inserimento nel mondo lavorativo dei giovani, dall'intendimento di "sacrificare" l'interesse collettivo mediante una riduzione della formazione, che comprimerebbero e comprometterebbero la legalità e la conoscenza. Addirittura, sarebbe da chiedersi, quale atteggiamento avrebbe assunto il Ministero se, per ipotesi, la normativa avesse previsto un allungamento(!) della durata del praticantato. Sarebbe stata egualmente retroattiva??? Ecco perché auspico, nella mia qualità di Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, una seria riflessione di tutto il mondo dei Professionisti su quello che è stato, con coro unanime di tutte le Professioni ordinistiche, il leit motiv del Professional Day: la formazione è l'unico strumento di sopravvivenza dei Professionisti, garanti della legalità, rispetto alle algide logiche del mercato. E ciò senza nulla togliere ai praticanti che, fin dal patto formativo, devono condividere la "ratio" dell'esistenza delle professioni regolamentate: la formazione continua e la tutela, in regime di terzietà, della fede pubblica. Resta l'amara constatazione di come l'Esecutivo sia in perenne contraddizione con le Libere professioni. Da un lato, retrodata la ridotta durata del tirocinio anche a rapporti instaurati in vigenza di altra norma prevedente una durata superiore quasi a sminuire l'importanza della formazione e del professionista dante pratica e, dall'altro, nell'ipotesi di bozza del D.P.R. di recepimento dei principi ex D.L. 138/2011, ipotizza, inaudita altera parte e con una buona dose di eccesso di delega, una maggiore anzianità di iscrizione del professionista affinché possa ospitare praticanti ed un corso di formazione esterno di 200 ore di guisa che il tirocinante transiterà negli studi poco o niente. Ergo, la circolare del 4 Luglio non tiene conto della vera essenza del Praticantato, vale a dire la Formazione correlata al Tempo. Sarebbe stato bello, prima della sua emanazione, confrontarsi con la rappresentatività del C.U.P. che, senz'altro, avrebbe evidenziato il ruolo fondamentale di tutti i professionisti nel formare le generazioni professionali del futuro in funzione del tempo a disposizione.

Data: Lunedì 09 Luglio 2012